



Sent. N. 2370/18
R.G. N. 1627/18
Cron. N.
Reg. N.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI CATANIA

La dott.ssa **Marinella Di Pietro**, in funzione di Giudice di Pace della Terza Sez. civile dell'Ufficio del Giudice di Pace di Catania alla pubblica udienza del 11.10.2018 ha emesso la seguente

SENTENZA

definitivamente decidendo, nella causa civile iscritta al n. 1627/2018 R.G. avente ad oggetto opposizione ex art. 22 L. 689/81, promossa da **[REDACTED]**, nata a **[REDACTED]** il **[REDACTED]** ivi residente in via **[REDACTED]** n. **[REDACTED]** CF **[REDACTED]**, elettivamente domiciliata in Catania, via Conte Ruggero n. 20, presso lo studio dell'Avv. Domenico Barbarino, che la rappr e dif. per procura alle liti estesa a margine dell'atto di ricorso. **-opponente-**

Contro

COMUNE DI [REDACTED], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato presso la Direzione Corpo Polizia Municipale, sita in **[REDACTED]** n. **[REDACTED]**, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente dal Comandante Gen. **[REDACTED]**, dall'Ufficiale **[REDACTED]** e dagli Ispettori Capo **[REDACTED]**, **[REDACTED]** e **[REDACTED]**, giusta delega per la rappr. in giudizio, prodotta in atti **-opposto-**

All'udienza del giorno 11.10.2018 le parti precisavano le conclusioni come da verbali in atti.

Svolgimento del processo

[REDACTED] con ricorso ritualmente depositato, indi notificato a cura della Cancelleria, conveniva, innanzi a questo Magistrato, il Comune di **[REDACTED]** proponendo opposizione avverso verbali di contestazione n. 7183507/17/V/0 del 23.11.2017 e n. 7920850/17/V/0 del giorno 11.11.2017, da ausiliari del traffico della Sostare Srl del Comune di **[REDACTED]** per presunta violazione dell'art. 7 C.d.S..

L'opponente eccepiva, tra i vari motivi, la illegittimità dei citati verbali per violazione dell'art. 7, comma 8 C.d.S. .

Fissata con decreto l'udienza di comparizione delle parti, nei termini di legge il Comune di ██████ si costituiva in giudizio e, nella memoria responsiva, chiedeva il rigetto dell'opposizione che ritenevano infondata in fatto ed in diritto. La causa veniva istruita e, all'udienza del 11.10.2018, attesa la natura documentale, precisate le conclusioni ex artt.321 c.p.c. e 62 Disp.Att. c.p.c, non essendo necessaria alcuna attività istruttoria, veniva decisa dandosi lettura del dispositivo in udienza.

Motivi della decisione

In via preliminare osserva il Decidente che il ricorso è stato proposto nei termini di legge. Sempre preliminarmente va osservato che l'opposizione avverso il verbale di contestazione di pagamento di una somma a titolo di sanzione amministrativa, di cui agli art. 22 e 23 l. 24 novembre 1981 n. 689, introduce un giudizio, disciplinato dalle regole proprie del processo civile di cognizione, i cui limiti sono segnati dai motivi dell'opposizione, che costituiscono la "causa petendi" dell'azione.

Ciò posto e venendo al caso dedotto in questo giudizio, il ricorso appare fondato e meritevole di accoglimento.

Ed invero l'art. 7 comma 8 C.d.S. statuisce che : "Qualora il Comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1 lettera f) su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare adeguata aa destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo doi durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite "A" dall'art. 2del Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 aprile 1968, n. 14, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16.04.1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. Il Supremo Collegio (Cass SS.UU. n. 116 del 09.01.2007) ha statuito che: "...deve essere accolta l'opposizione avverso le sanzioni amministrative in materia di circolazione stradale irrogate per la mancata esposizione del tagliando di pagamento per sosta all'interno delle "strisce blu", qualora sia rilevata l'esistenza di vizi di legittimità nei provvedimenti amministrativi istitutivi delle zone di parcheggio a pagamento, per non aver rispettato l'obbligo, imposto dall'art. 7 ottavo comma CdS, di prevedere zone di parcheggio libero in prossimità di esse...".

Nel caso in esame l'Amministrazione Comunale non ha fornito compiuta prova che la Delibera della Giunta Comunale n. 2810 del 29.11.1995 (non prodotta) e i provvedimenti in forza dei quali sono stati istituiti parcheggi a pagamento, nella zona di che trattasi, siano stati sufficientemente istruiti, motivati e legittimamente adottati, né che sia stata prevista, ed in quale misura, la contemporanea realizzazione nelle immediate vicinanze di parcheggi gratuiti. Al riguardo va evidenziato che non avendo il Comune depositato agli atti la menzionata Delibera non risultano emergere le ragioni per cui all'interno del perimetro cittadino di che trattasi, siccome previsto dall'art. 7 co 8 C.d.S., sussisterebbero esigenze e condizioni particolari di traffico, tali da escludere l'obbligo di riserva.

Ciò posto si osserva che è consentito al giudice ordinario ai sensi dell'art. 5 della L. 20 marzo 1965 n. 2248, all. E "incidenter tantum" sindacare tutti i possibili vizi di legittimità, incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere dell'atto amministrativo, ai fini della disapplicazione in via incidentale dell'atto amministrativo stesso, estendendo il proprio controllo alla rispondenza delle finalità perseguite dall'Amministrazione con quelle indicate dalla legge ((Sent. Trib. Civ. Catania n. 4685/17 del 09.11.2017). Alla luce della normativa e della giurisprudenza sopra richiamata ne discende che la delibera n. 2810 del 29.11.1995 del Comune di [redacted] deve essere disapplicata ed il ricorso deve essere accolto, con la conseguenza che i verbali opposti vanno annullati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al numero 1627/2018 R.G., promossa da [redacted] contro Comune di [redacted], così provvede:
accoglie

l'opposizione e per l'effetto annulla i verbali di contestazione n. 7183507/17/V/0 del 23.11.2017 e n. 7920850/17/V/0 del giorno 11.11.2017, elevati da ausiliari del Traffico Sostare S.r.l di Catania.

Condanna il Comune di [redacted] al pagamento delle spese di lite che si liquidano nella misura complessiva di € 200,00 , oltre iva e cpa , oltre rimborso spese forfettarie ed D.M. 55/2014, da distrarsi in favore del procuratore della ricorrente .

Così deciso in Catania li 11.10.2018

IL GIUDICE DI PACE
dr.ssa .Marinella Di Pietro

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Catania li 29 OTT. 2018

IL CANCELLIERE
(Grazia Campagna)